

## La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, in quanto occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica, cioè delinea le sue caratteristiche essenziali, stabilisce l'organizzazione politica su cui si regge, descrive i valori e i principi che ne sono alla base. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, fu approvata il 22 dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale il 2 giugno 1946 dopo il referendum istituzionale che abrogò la monarchia e proclamò la nascita della Repubblica, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 edizione straordinaria, il 27 dicembre 1947. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali:

- Principi fondamentali: Artt. 1-12;
- Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini: Artt. 13-54;
- Parte seconda - Ordinamento della Repubblica: Artt. 55-139;
- Disposizioni transitorie e finali: Disp. trans. e fin. I-XVIII;

Presenta le seguenti caratteristiche:

- Scritta: documento redatto in forma solenne da un organismo appositamente convocato;
- Rigida: non modificabile da leggi ordinarie, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato, che richiede un consenso più ampio rispetto a quello della sola maggioranza;
- Lunga: disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini;
- Votata: adottata da un organismo democraticamente eletto;
- Laica: esente da rapporti o considerazioni di carattere religioso;
- Garantista: attraverso le riserve di legge, garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini;
- Progressiva: prevede il graduale raggiungimento di principi e si impegna, attraverso apposite leggi e atti normativi, al raggiungimento di tali fini;
- Compromissoria: risultato di una collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dalla Seconda Guerra Mondiale;
- Programmatica: non si limita a sancire regole per l'organizzazione e l'azione dei pubblici poteri e per la disciplina dei rapporti fra questi e i cittadini, ma stabilisce anche obiettivi e programmi cui deve tendere l'attività della Repubblica;